



COMUNE DI STRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

P.ZZA MARCONI 21 – STRA (VE) C.F. 82007270273

CENTRALINO 049 980 40 11 - FAX 049 504 975

www.comune.stra.ve.it - protocollo.comune.stra.ve@pecveneto.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'

Approvato con Deliberazione C.C. nr. 12 del 27.04.2018

Sommario

Art. 1 — Oggetto	3
Art. 2 — Stato giuridico dei volontari.....	3
Art. 3 — Compiti del Responsabile del Servizio comunale	3
Art. 4 — Presentazione delle domande	4
Art. 5 — Instaurazione del rapporto	4
Art. 6 — Elenco delle attività	5
Art. 7 — Svolgimento delle attività	5
Art. 8 — Coperture assicurative.....	6
Art. 9 — Compensi e rimborsi.....	6
Art. 10 — Cessazione dell'attività	6
Art. 11 — Entrata in vigore	6

Art. 1 — Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del volontariato da parte di singoli cittadini. L'attività di volontariato svolto in accordo con le Associazioni/organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni.
2. Il Comune di Stra, di seguito Comune, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale e quindi promuove e favorisce l'apporto di iniziative dirette all'utilizzo di volontari in campo sociale, culturale, ambientale e della solidarietà civile.
3. Il servizio di volontariato è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita nell'ambito delle applicazione di cui al presente regolamento.
4. Il Comune non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi o pericoli o comunque per attività che possano compromettere l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali.
5. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 2 — Stato giuridico dei volontari

1. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di complementarietà occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.
2. La collaborazione dei volontari in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale comunale dipendente, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.
3. Le persone, che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari in organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, possono collaborare con il Comune esclusivamente in ordine ad attività, che non siano già ricomprese all'interno di convenzioni od accordi sottoscritti con le associazioni stesse attinenti alle attività istituzionali dell'organizzazione o delle associazioni cui appartengono.

Art. 3 — Compiti del Responsabile del Servizio comunale

1. I volontari singoli, che operano in collaborazione con il Comune per una o più delle attività di cui all'art. 6 del presente Regolamento, si relazionano con il Responsabile del Servizio comunale competente, al quale spetta di:
 - a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività, da dimostrare mediante il possesso di avvenuta formazione-informazione;
 - b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

- c) verificare i risultati delle attività concordate attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori, effettuati anche singolarmente.
2. All'inizio delle attività il Responsabile del Servizio predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 4 — Presentazione delle domande

1. Possono essere ammessi a prestare la propria opera di volontariato i cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, in possesso di idoneità psico-fisica per l'attività da espletare.
Possono essere ammessi ad attività di volontariato anche persone non residenti, purché manifestino particolare interesse all'attività da svolgersi.
2. I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, come da modello allegato al presente regolamento.
3. I Responsabili dei Servizi comunali presso i quali i volontari chiedono di prestare la loro opera possono invitare il richiedente ad un colloquio per acquisire maggiori elementi, ai fini della valutazione dell'istanza e per verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione ai servizi verso i quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.
4. E' istituito, presso il Comune, il Registro Comunale dei Volontari nel quale i singoli soggetti, con apposita domanda di cui al comma 2 del presente articolo, chiedono di iscriversi. Gli specifici ambiti di intervento a cui la domanda è finalizzato sono descritti a titolo meramente esemplificativo al successivo articolo 6.

Art. 5 — Instaurazione del rapporto

1. All'atto dell'instaurarsi del rapporto di attività di volontariato gratuito tra il Comune e i singoli volontari, questi e i Responsabili del servizio preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:
 - a) **per l'amministrazione:**
 - la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
 - l'individuazione di un capogruppo referente tra i volontari, sentiti i volontari stessi, quando le attività debbano essere svolte contemporaneamente da più volontari;
 - la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti e autonomi;
 - la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
 - l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e per la responsabilità civile verso terzi;
 - b) **per i volontari:**
 - presentazione della apposita domanda di cui all'art. 4;
 - la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - l'accettazione stessa di operare in forma coordinata con i Responsabili dei servizi, o personale da questo delegato, nell'ambito dei programmi impostati dal Comune, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
 - la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.
2. I volontari si atterranno alle disposizioni convenute con il Responsabile del Servizio per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

Art. 6 - Elenco delle attività

I cittadini interessati potranno prestare la propria opera di volontariato nelle seguenti attività:

1. Vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici cittadini allo scopo di tutelare la sicurezza dei bambini all'entrata ed all'uscita da scuola e assistenza agli alunni sui mezzi adibiti al trasporto scolastico;
2. Pedibus;
3. Sorveglianza, minuta manutenzione, pulizia e custodia degli edifici pubblici, dei monumenti, del verde pubblico, delle strutture e aree di proprietà comunale, anche durante le manifestazioni pubbliche di carattere sociale, culturale, sportivo, folcloristico, ecc. e durante le fiere e/o le iniziative di promozione turistica;
4. Servizio di trasporto e assistenza disabili, anziani e altre categorie in ausilio a quello già esistente;
5. Supporto, sorveglianza e vigilanza presso la biblioteca, ed altri spazi culturali, e in eventuali mostre o iniziative simili, al fine di consentire una maggiore fruizione;
6. Mansioni di segretariato per servizi di promozione in attività sportive e del tempo libero e supporto organizzativo ed assistenza agli Amministratori;
7. Attività di supporto all'inserimento di famiglie immigrate;
8. Insegnamento in corsi di educazione rivolti agli adulti;
9. Altre attività di supporto e collaborazione alla realizzazione delle iniziative promosse dal Comune;
10. Collaborazione ad attività socialmente utili o a specifici progetti predisposti dall'Amministrazione o comunque patrocinati da essa;
11. Distribuzione materiale informativo relativo alle attività comunali;
12. Servizi di supporto agli uffici comunali
13. Collaborazione ad attività convenzionate con il Comune.

Art. 7 — Svolgimento delle attività

1. I Responsabili dei Servizi (o persone da questi incaricati) ai quali i volontari sono assegnati, ne organizzano e gestiscono l'attività.
2. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.
3. I volontari devono impegnarsi, inoltre, a dare immediata comunicazione al Servizio competente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
4. Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività o sul rapporto di collaborazione.
5. I singoli volontari devono essere provvisti di cartellino identificativo portato in modo ben visibile e di gilet rifrangente alta visibilità con scritta "volontario" che, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza, o comunque della cittadinanza.
6. Qualora le attività di cui all'art. 6) richiedessero competenze particolari e specifiche, diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, il Comune può fornire occasioni di formazione, riqualificazione ed aggiornamento.

Art. 8 — Coperture assicurative

1. Il Comune è tenuto a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni in servizio e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico del Comune.
2. Spettano ai Responsabili di servizio tutti gli adempimenti connessi alla normativa vigente in materia di sicurezza.
3. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per fatti posti in essere dai volontari con dolo o colpa grave.

Art. 9 — Compensi e rimborsi

1. L'attività dei singoli volontari è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. Il Comune potrà rimborsare ai volontari in via del tutto eccezionale e solo se preventivamente e formalmente autorizzate, le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività espletata, oggettivamente necessarie. Diversamente non sarà riconosciuto alcun rimborso.

Art. 10 — Cessazione dell'attività

1. I volontari possono essere cancellati dagli elenchi:
 - a) per loro espressa rinuncia;
 - b) per perdita dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;
 - c) per negligenza nello svolgimento delle attività, su insindacabile giudizio del Comune.

Art. 11 — Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale.